



CONCORSO BORSE DI STUDIO 2017/2018

FAQ AL 08/08/2017

D) - Quali sono le date di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso per l'assegnazione di Borse di Studio e Servizi Abitativi a.a. 2017/18?

R: Gli studenti che intendono iscriversi per l'a.a. 2017/18 ad un primo anno e/o ad anni successivi al primo di uno dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di un corso di dottorato di ricerca attivati nell'Ateneo devono presentare domanda di Borsa di Studio entro le ore 12.00 del giorno **11 settembre 2017**.

D) - Sono uno studente in attesa di iscrizione ad un corso di laurea magistrale (biennale). Entro quale data dovrò regolarizzare l'iscrizione al suddetto corso per l'anno accademico 2017/18?

R: Il Bando di Concorso dispone che gli studenti che intendono iscriversi, per l'a.a. 2017/18, al primo anno di un corso di laurea magistrale (biennale) debbano perfezionare l'iscrizione al suddetto corso, improrogabilmente e a pena di esclusione, entro il 15 marzo 2018, fermo restando che la domanda di borsa va inoltrata on line entro la scadenza dell'11 settembre 2017.

D) - Per partecipare al Concorso per l'assegnazione di Borse di Studio e Servizi Abitativi a.a. 2017/18 basta compilare e confermare la domanda di Borsa di Studio entro le scadenze previste?

R: La compilazione della domanda di partecipazione al Concorso non è sufficiente. E' stabilito, a pena di esclusione, che ciascun partecipante al Concorso debba munirsi dell'attestazione I.S.E.E di cui al D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 e successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014, e sulla base dei criteri di selezione individuati dal D.P.C.M. 09/04/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale attestazione I.S.E.E. deve essere reperibile negli archivi informatici I.N.P.S. entro le ore 12:00 del giorno: 11 settembre 2017 (per tutti gli studenti che presentano domanda di Borsa di Studio entro tale scadenza).

L'A.D.I.S.U.N. preleverà, ai fini della valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dello studente, l'ultima attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio che risulterà trasmessa agli archivi informatici INPS.

D) - L'attestazione I.S.E.E. va consegnata in formato cartaceo? Ho anche notato che nel modulo di domanda on-line non c'è un apposito riquadro per inserire il valore ISR (Indicatore Situazione Reddituale) riportato nell'attestazione I.S.E.E.: come mai?

R: Non è necessario che l'attestazione I.S.E.E. venga consegnata in formato cartaceo, in quanto essa sarà acquisita dagli archivi informatici dell'I.N.P.S. alle date indicate dal Bando di Concorso. Non è nemmeno necessario inserire, all'atto della compilazione della domanda di borsa di studio, valore ISR (Indicatore Situazione Reddituale) riportato nell'attestazione I.S.E.E..

D) - Non è sufficiente avere una residenza diversa da quella della famiglia di origine per essere considerato studente "autonomo"?

R: No. Per essere considerato "autonomo", lo studente deve dimostrare di possedere congiuntamente tutti i requisiti previsti dal D.P.C.M. n. 159/2013. Deve essere residente fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro; deve possedere una adeguata capacità di reddito (così come definita con D.P.C.M. 9 aprile 2001, come modificato dal decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7 del d.lgs. n. 68/2012).

D) - Per l'anno accademico 2017/18 sarò iscritto al primo anno fuori corso. Posso, comunque, partecipare al Concorso per l'assegnazione di Borse di Studio e Servizi Abitativi a.a. 2017/18?

R: Sì. Come previsto dal Bando, possono partecipare al Concorso, oltre agli studenti in corso, anche gli studenti che, per l'anno accademico 2017/18, si iscrivono al primo anno fuori corso rispetto alla durata stabilita dal rispettivo ordinamento didattico per il corso di laurea triennale, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico di appartenenza.

D) - Per l'a.a. 2017/18 mi iscriverò ad un anno successivo di un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale (biennale). Quanti crediti devo avere per poter partecipare al Concorso ed entro quale termine devo averli conseguiti?

R: I crediti che gli studenti iscritti ad anni successivi al primo devono conseguire ai fini della partecipazione al Concorso per l'assegnazione di Borse di Studio e Servizi Abitativi a.a. 2017/18 sono quelli dettagliatamente riportati all'art. 3 del Bando. Tali crediti sono validi, ai fini del calcolo del merito, se conseguiti e regolarmente registrati entro il 10 agosto 2017, salvo quanto disposto per gli studenti che conseguiranno o abbiano conseguito crediti formativi presso Atenei stranieri nell'ambito del programma Socrates/Erasmus nel periodo 11/08/2016 - 10/08/2017.

D) - Per raggiungere il requisito minimo di merito previsto dall'art. 3.6 del Bando di Concorso si possono utilizzare dei punti di "bonus". Come sono assegnati?

R: L'operazione viene effettuata in automatico: il sistema informatico attribuisce al candidato il numero di crediti di cui ha bisogno, se disponibili, per conseguire il requisito minimo di merito laddove i crediti da lui conseguiti siano insufficienti.

D) - Come viene effettuato il calcolo dei "bonus"?

R: Il "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, è pari a: 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il secondo anno accademico; 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il terzo anno accademico; 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il quarto anno accademico e anni successivi. La quota parte del bonus non fruito per intero può essere utilizzata negli anni accademici successivi, ma, in nessun caso, per un numero di bonus superiore a quello previsto per l'anno accademico nel quale ne hanno beneficiato per la prima volta. Il "bonus" maturato e non fruito nel corso di laurea per un massimo di 15 (quindici) crediti può essere utilizzato per il conseguimento del requisito minimo di merito di cui all'art. art. 3.6, dal candidato iscritto agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica.

D) - Sono risultato vincitore di Borsa di Studio in qualità di iscritto al primo anno di un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale (biennale). Cosa devo fare per ottenere l'intero importo della borsa?

R: E' necessario conseguire entro il 10 agosto 2018 un livello minimo di merito di 20 crediti.

D) - Quali sono le conseguenze se, entro il 10 agosto 2018, gli studenti iscritti ai primi anni, risultati vincitori di Borsa di Studio, non conseguono i 20 crediti previsti dal Bando di Concorso?

R: Gli studenti che siano risultati vincitori di borsa di studio e che non abbiano raggiunto il livello minimo di merito previsto dal Bando perdono il diritto a percepire la seconda rata della borsa.

D) - Gli studenti iscritti ai primi anni, risultati vincitori di borsa di studio, che non conseguono, entro il 10 agosto 2018, i 20 crediti previsti dal Bando di Concorso hanno, comunque, la possibilità di conservare la prima rata della Borsa di Studio?

R: Sì. Tali studenti conservano la prima rata della Borsa di Studio se riescono a conseguire il livello minimo di merito di 20 crediti entro il 30 novembre 2018.

D) - Quali sono le conseguenze se, nemmeno entro il 30 novembre 2018, si conseguono i 20 crediti?

R: La borsa viene revocata e lo studente è tenuto a restituire le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti secondo le modalità previste dal Bando di Concorso.

D) - Come si richiede il contributo integrativo a.a. 2018/19 per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale?

R: Il candidato risultato "idoneo" o "beneficiario" nella Graduatoria Assestata Borsa di Studio a.a. 2017/18 che intenda fruire del contributo integrativo per la partecipazione al programma Socrates/Erasmus, dovrà in fase di compilazione della domanda on line richiedere il suddetto contributo a pena di decadenza dal diritto di fruire del beneficio.

D) - Come si richiede l'integrazione della Borsa di Studio a.a. 2017/18 per il conseguimento della laurea nei termini?

R: Il candidato, risultato "concesso" nella Graduatoria Assestata a.a. 2017/18, che consegua il diploma di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale (biennale) entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, fruirà d'ufficio dell'integrazione della Borsa di Studio per il conseguimento della laurea nei termini .

D Ai fini dell'attestazione ISEE vanno dichiarati anche redditi o rendite esenti IRPEF (trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, ecc.)?

R. Sì. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera f), del D.P.C.M. 159/2013, ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione reddituale (ISR), oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF e redditi soggetti ad imposta sostitutiva (es. redditi prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi) o a ritenuta a titolo d'imposta (es. prestazione occasionale), devono essere dichiarati anche i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo (es. pensioni ordinarie dell'INPS, rendite INAIL per infortunio o malattia professionale, assegni e le pensioni sociali, pensioni di invalidità civile, assegni familiari, assegni di maternità, ecc.). Pertanto, nella DSU vanno dichiarati nel quadro **FC4 della DSU** gli importi di borse di studio, premi laurea, contributi per mobilità internazionale e compensi per le collaborazioni studentesche assegnati negli anni accademici precedenti il 2017/2018, percepiti nell'anno solare 2015 (principio di cassa).

D) I benefici percepiti nell'anno 2015 vanno indicati tra i redditi esenti ai fini dell'attestazione ISEE?

R. Sì, anche se erogati da un altro organismo per il diritto allo studio universitario (ODSU) diverso dall'Adisu a cui viene inoltrata la domanda. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P.C.M. 159/2013, l' A.Di.S.U. provvederà a sottrarre dal valore dell'ISEE presentato dal candidato per la partecipazione al concorso l'ammontare dei trattamenti eventualmente percepiti nell'anno 2015, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza, indicati nel quadro FC4 della DSU.

D Non ho ancora compilato la domanda online ed ho ricevuto 2 rate nell'anno solare 2015. Essendo importi che "non fanno reddito", non mi è chiaro se vadano dichiarati a pena di esclusione di concorso (e quindi devo tornare al CAF per aggiornare la DSU) oppure posso selezionare l'opzione 'no' e procedere con la compilazione della domanda online.?

R: Nel momento in cui lei partecipa al nostro bando e compila una domanda produce un'autodichiarazione che deve essere veritiera a pena di perseguibilità per falso. Per cui qualora abbia percepito borse di studio nel 2015 le rate riscosse deve dichiararle nella DSU al CAF (rettificando eventualmente il suo ISEE) e inserire le stesse somme nella domanda on line di borsa di studio.

D: Può partecipare al concorso chi non è ancora iscritto all'Università?

R: Sì. A pena di esclusione, però, l'iscrizione deve essere regolarizzata entro i termini previsti dall'ateneo. Fino a quando non sarà regolarizzata l'iscrizione, i candidati saranno in "idoneità condizionata" nelle graduatorie, con conseguente sospensione di eventuali pagamenti.

D: Quali corsi non consentono di partecipare utilmente al concorso?

R: Non possono partecipare al concorso:

- gli iscritti ai corsi di specializzazione di area medica di cui al d.lgs. 04/08/99 n. 368;
- i dottorandi di ricerca che fruiscono di borsa di studio.

D: Chi si iscrive quale "ripetente" o "fuori corso intermedio" può partecipare al concorso?

R: No, secondo quanto indicato nell'art. 1.2.2 del bando di concorso.

I candidati non devono aver superato, a partire dall'anno di prima immatricolazione e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2017/2018:

- un periodo massimo di iscrizione di sette semestri, se iscritti a corsi di laurea triennale;
- un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, se iscritti a corsi di laurea a ciclo unico;
- un periodo di cinque semestri, se iscritti a corsi di laurea specialistica/magistrale;
- un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, se iscritti a corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione o a corsi di dottorato di ricerca.

Fanno eccezione i candidati in condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66%, per i quali la durata ammessa del corso di studi è la seguente:

- un periodo massimo di iscrizione di nove semestri, se iscritti a corsi di laurea triennale;
- un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri, se iscritti a corsi di laurea a ciclo unico;
- un periodo di sette semestri, se iscritti a corsi di laurea specialistica/magistrale.

D: Chi si iscrive ad un secondo corso di laurea, di dottorato o di specializzazione può partecipare al concorso?

R: E' esclusa la possibilità di partecipazione al concorso per coloro che siano già in possesso di titolo universitario di pari livello del titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso che frequentano per l'a.a. 2017/2018.

D: Può partecipare al concorso chi intende iscriversi in seguito a trasferimento da altro Ateneo?

R: Sì, purché si adempia agli obblighi di cui all'art. 5 dell'Appendice al bando di concorso.

D: Si può trasferire la domanda di partecipazione ad altra Adisu nonostante l'avvenuta conferma del modulo-domanda?

R: Sì. Tale possibilità è prevista nell'art. 1.2.4 del bando di concorso.

D: Chi si è immatricolato nell'anno 2017/2018, ma era già iscritto precedentemente ad un primo anno accademico, senza però mai vincere una borsa di studio, può partecipare ugualmente al concorso?

R: No, non sono ammessi al concorso i candidati che, in seguito a variazioni di carriera, risultano iscritti per l'a.a. 2017/2018 nuovamente al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo del corso dal quale provengono. Tuttavia, essi possono parteciparvi dall'a.a. 2018/2019.

D: Chi ha già conseguito una borsa di studio, prima della rinuncia agli studi, per lo stesso anno di corso per cui concorre attualmente, può partecipare ugualmente al concorso 2017/2018?

R: No, non sono ammessi al concorso i candidati che, operando variazioni di carriera, abbiano già conseguito una borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta istanza ai sensi del bando di concorso.

D: Come avvengono le comunicazioni relative al concorso?

R: Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'art. 1.4 del Bando di concorso.

Le graduatorie e i provvedimenti con i quali saranno attribuiti, erogati e revocati i benefici sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Adisu.

I candidati possono esercitare i diritti riconosciuti dalla L. n. 241/1990 inviando da un indirizzo P.E.C. a loro intestato istanze all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Adisu e riceveranno sull'indirizzo mittente comunicazioni aventi efficacia legale ex artt. 3bis, 8, 21bis, comma 1, L. n. 241/1990.

Ogni candidato dispone di un proprio **fascicolo elettronico** ai sensi degli artt. 4 e 41 del D.Lgs. n. 82/2005, accessibile con l'uso delle proprie credenziali di autenticazione, come da art. 5.1, e nel quale sono contenute tutte le informazioni del procedimento che lo riguardano.

I candidati possono essere avvisati della presenza di comunicazioni nel proprio fascicolo elettronico anche via sms al numero di telefono mobile e via email all'indirizzo di posta elettronica indicati nel modulo-domanda online.

D: Possono partecipare al concorso anche gli studenti che hanno concluso gli esami e sono in procinto di laurearsi nel corso dell'anno 2018?

R: Possono partecipare al concorso tutti coloro che intendono iscriversi all'Università per l'a.a. 2017/2018. Pertanto, gli studenti in questa condizione saranno ammessi al concorso:

a) se il loro esame di laurea ricadrà nell'a.a. 2017/2018

b) se il loro esame di laurea è ricaduto nell'ulteriore semestre dell'a.a. 2016/2017, ma per l'a.a. 2017/2018 si iscriveranno ad un primo anno di un corso di studi superiore a quello per il quale si sono laureati nell'a.a. 2016/2017.

D: Possono partecipare al concorso coloro che hanno conseguito la laurea triennale e a distanza di tempo, non in continuità con l'anno precedente, decidono di iscriversi ad un corso di laurea specialistica/magistrale?

R: Sì, possono partecipare al concorso. Il corso di laurea specialistica/magistrale è, secondo l'art. 1.2 del bando, un corso di tipo B e, quindi, la carriera universitaria degli studenti ad esso iscritti riparte dall'anno in cui si iscrive a tale corso, nel caso specifico il 2017/2018.

D: Come ci si deve comportare se ancora non si è sicuri se nel 2017/2018 ci si iscriverà al primo anno fuori corso di un corso di laurea triennale oppure al primo di laurea specialistica? Cosa occorre indicare nel modulo online?

R: Non esiste nel modulo-domanda online una suddivisione tra iscrizione ad un corso di laurea triennale ed iscrizione ad un corso di laurea specialistica, in quanto le due possibilità sono raggruppate in un'unica opzione

che i candidati devono indicare nella pagina relativa alla carriera universitaria. Sarà poi cura di questa Adisu verificare con l'Università a quale corso essi risulteranno iscritti, con l'eventualità che risultino collocati in due distinte graduatorie, come da art. 8.9 del bando.

D: In caso di rinuncia agli studi per cambiare ateneo la borsa di studio percepita viene revocata?

R: La borsa di studio e i benefici ad essa connessi sono revocati nei seguenti casi:

- 1) trasferimento ad altra sede universitaria nell'a.a. per il quale si è risultati beneficiari;
- 2) rinuncia agli studi entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello di iscrizione (es: a.a. 2017/2018 rinuncia entro il 31/03/2019).

Pertanto se il trasferimento ad altro ateneo avviene senza effettuare rinuncia, oppure se il trasferimento rientra nell'a.a. successivo a quello per il quale sono stati ottenuti i benefici, questi non saranno revocati.

D: I requisiti di merito e di reddito devono essere posseduti indifferentemente da tutti i candidati?

R: No. I requisiti di partecipazione al concorso sono differenziati per i candidati iscritti al primo anno e per quelli iscritti ad anni successivi dei corsi di studio di cui all'art. 1.2.

I requisiti di reddito devono essere posseduti da tutti i candidati al momento della partecipazione al concorso, mentre i requisiti di merito devono essere posseduti al momento della partecipazione al concorso solo dai candidati iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di "tipo A" e di "tipo B".

D: Ai fini della posizione in graduatoria si considerano i requisiti di merito o di reddito?

R: Per gli iscritti ai primi anni non viene richiesto, al momento della presentazione della domanda, alcun requisito di merito, in quanto l'idoneità e la posizione all'interno delle graduatorie sono determinati esclusivamente in base ai requisiti di reddito. Per preservare il diritto a ricevere la borsa di studio, però, i suddetti candidati dovranno aver conseguito successivamente i requisiti di merito, secondo quanto dettagliato agli art. 3.1 del bando, relativamente alla seconda graduatoria assestata.

Per gli iscritti a tutti gli anni di scuole di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (esclusi quelli di area medica ex D.Lgs. n. 368/1999) o di corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998), l'idoneità e la posizione all'interno delle graduatorie sono determinati esclusivamente in base ai requisiti di reddito.

Per gli iscritti ad anni successivi, fermo restando il possesso dei requisiti di reddito, l'idoneità e la posizione all'interno delle graduatorie sono determinati esclusivamente in base ai requisiti di merito.

D: Che voto minimo bisogna aver conseguito all'esame di maturità se ci si immatricola per la prima volta nel 2017/2018, al fine di accedere al concorso borse di studio?

R: Per l'accesso alla graduatoria unica riservata agli studenti che si iscrivono per la prima volta al primo anno di un corso di laurea non è previsto alcun requisito di voto minimo all'esame di maturità.

D: Come si documenta il possesso del requisito del merito nella partecipazione al concorso?

R: I requisiti di merito non devono essere né autocertificati, né documentati.

L'Azienda acquisisce i dati direttamente dagli archivi dell'Università della Campania.

D: Quanti crediti occorre conseguire per poter utilmente partecipare al concorso se nel 2016/2017 ci si iscrive ad un primo anno di un corso di "tipo A" o di "tipo B"?

R: Ai detti candidati non viene richiesto, al momento della presentazione della domanda, alcun requisito di merito; la loro idoneità e la posizione all'interno della graduatoria sono, infatti, determinati esclusivamente in base ai requisiti di natura economica.

Per preservare il diritto a ricevere il 100% della borsa di studio, però, i suddetti candidati risultati idonei assegnatari in base ai requisiti economici, devono conseguire entro il 10/08/2018 n. 20 crediti.

D: I candidati iscritti ad anni successivi al primo, al fine di mantenere la condizione di idoneità, devono conseguire un certo numero di crediti entro una data prefissata?

R: No. Tali candidati devono essere in possesso del requisito del merito al 10 agosto 2017 (art. 3.2 del Bando); pertanto l'idoneità eventualmente conseguita in graduatoria definitiva non è subordinata al successivo superamento di un certo numero di crediti come, invece, è previsto per i candidati del I anno di un corso di laurea.

D: Quanti crediti occorre conseguire per poter utilmente partecipare al concorso se nel 2017/2018 ci si iscrive ad anni successivi al primo di corsi di laurea specialistica/magistrale?

R: Il numero dei crediti necessari al raggiungimento del requisito di merito per gli studenti iscritti al biennio di laurea specialistica è pari a n. 30 per il secondo anno e a n. 80 per l'"ulteriore semestre". Tale numero non è comprensivo dei crediti conseguiti durante la frequenza del corso di laurea triennale ed eventualmente riconosciuti utili, al momento dell'iscrizione, anche per il conseguimento della laurea specialistica/magistrale. Essi, tuttavia, essendo in esubero, saranno considerati al fine della collocazione in graduatoria soltanto se lo studente ha già raggiunto il requisito minimo di merito nei modi e nei termini previsti dal Bando.

D: Come vengono conteggiati gli esami per il calcolo del merito nel caso sia stata effettuata una variazione di carriera precedentemente al concorso?

R: Per i candidati che hanno effettuato, durante il proprio iter universitario prima dell'a.a. 2017/2018, passaggio, trasferimento da altro Ateneo o abbreviazione di corso di cui all'art. 3.5 del bando di concorso, si considerano tutti i crediti convalidati dalla pregressa carriera universitaria a partire dall'anno di prima immatricolazione al tipo di corso di studi frequentato per l'a.a. 2017/2018.

I suddetti atti devono essere regolarmente registrati negli archivi universitari entro il 6 novembre 2017, a pena di decadenza dal diritto di fruire della borsa di studio (art. 3.5).

D: Per chi si iscrive nuovamente all'Università dopo rinuncia o decadenza dagli studi, quale anno di corso si considera per il conteggio degli esami?

R: Si considera l'anno di iscrizione al nuovo corso di studi dopo la rinuncia o la decadenza nel caso non siano stati convalidati crediti conseguiti nella pregressa carriera universitaria.

D: Per raggiungere il requisito minimo di merito, i candidati iscritti ad anni successivi al primo possono fruire di "bonus". Chi effettua tale operazione?

R: L'operazione viene effettuata in automatico: il sistema informatico attribuisce al candidato il numero di crediti di cui ha bisogno per conseguire il requisito minimo di merito laddove il numero di crediti da lui conseguiti siano insufficienti. Il sistema contiene in memoria i nominativi degli studenti che hanno usufruito di "bonus" nei concorsi precedenti e in quale misura.

L'attribuzione di bonus non avviene per i candidati iscritti al primo anno.

D: Con quale criterio si attribuisce la posizione in graduatoria se si è usufruito di bonus?

R: Nel calcolo dell'indice di merito non si terrà conto dei crediti assegnati a titolo di bonus dall'Azienda. Inoltre, a parità di punteggio, i candidati che risulteranno idonei per effetto dell'attribuzione dei bonus saranno collocati nelle graduatorie di riferimento in posizione successiva a quella dei colleghi che non ne hanno fruito.

D: Come si ottiene l'attestazione ISEE?

R: L'attestazione ISEE va richiesta presso:

- il **Comune**;
- un centro di assistenza fiscale "**CAF**";
- all'**INPS** in via esclusivamente telematica collegandosi al sito internet www.inps.it. Il portale ISEE sarà disponibile nella sezione del sito "Servizi on-line" – "Servizi per il Cittadino" al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS e presentare la propria DSU tramite il percorso di acquisizione telematica assistita che sarà di supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da auto dichiarare.

D: E' ancora valida l'attestazione ISEE rilasciata lo scorso anno ed in vigore oltre la data di scadenza del concorso?

R: No. E' richiesta una nuova attestazione ISEE elaborata secondo i principi dettati dal DPCM 159/2013, cioè prodotta nell'anno 2017 e con redditi 2015 e patrimonio al 31/12/2016.

D: Cosa succede se alla data del 11/09/2016 non si è ancora in possesso dell'attestazione ISEE?

R: Nel caso in cui il candidato non abbia ottenuto l'ISEE entro la data di scadenza del concorso non potrà parteciparvi.

D: Qual è il nucleo familiare dello studente da considerarsi per l'ISEE Università?

R: Per "nucleo familiare convenzionale" si intende quello composto dal candidato e da tutti coloro che, alla data di sottoscrizione della DSU, risultino inclusi nello stato di famiglia anagrafico (residenza anagrafica), anche se non legati da vincoli di parentela. Se il modulo-domanda online dovesse essere presentato ad una data anteriore a quella di scadenza del bando, il candidato dovrà comunicare eventuali variazioni relative al nucleo

familiare verificatesi dopo la presentazione della domanda online e prima della data di scadenza del bando, accedendo nuovamente al modulo-domanda online, entro e non oltre la data di scadenza del bando.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, **ai soli fini dell'ISEE Università lo studente fa sempre parte del nucleo familiare dei genitori** – anche se non convivente anagraficamente con essi – a meno che abbia i requisiti di studente autonomo.

D: Cosa si intende per studente “autonomo”?

R: Il candidato autonomo è colui che: a) ha lasciato il nucleo familiare di origine da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; b) occupa un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti del nucleo familiare di origine; c) ha prodotto redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato, dichiarati fiscalmente, da almeno due anni antecedenti la partecipazione al concorso (anni fiscali 2015 e 2016) e non inferiori a € 6.500,00 annui (seimilacinquecento/00).

D: La dimostrazione del possesso del requisito del reddito attraverso l'ISEE Università vale anche per i candidati stranieri?

R: Per i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana occorre distinguere i seguenti casi:

a. i candidati stranieri che risiedono con la famiglia in Italia, con o senza redditi e/o patrimonio all'estero, sono equiparati agli studenti italiani a tutti gli effetti, quindi devono provvedere alla sottoscrizione della DSU ai fini del rilascio dell'ISEE Università dichiarando, oltre i redditi prodotti in Italia (se esistenti) ed il patrimonio ivi posseduto, anche eventuali redditi e patrimonio posseduto all'estero;

b. nel caso in cui il nucleo familiare dello studente straniero sia residente all'estero, si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, secondo cui: la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti in all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti e all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Tali candidati, dunque, devono consegnare la documentazione tradotta e la scheda di raccolta dati relativa all'**ISEE UNIVERSITARIO PARIFICATO (ISEEUP)**, compilata presso un CAF.

D: La dimostrazione del possesso del requisito del reddito attraverso l'ISEE Università vale anche per i candidati apolidi e rifugiati politici?

R: Sì. I candidati apolidi o rifugiati politici vengono considerati con nucleo familiare residente in Italia, quindi devono provvedere alla sottoscrizione della DSU ai fini del rilascio dell'ISEE Università dichiarando, solo i redditi prodotti in Italia (se esistenti) ed il patrimonio ivi posseduto;

D: La dimostrazione del possesso del requisito del reddito attraverso l'ISEE Università vale anche per i candidati provenienti da Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo?

R: No, tali candidati non devono produrre alcuna attestazione ISEEU o ISEEUP, poiché ai fini della quantificazione dell'importo ISEE ed ISPE, l'indicatore della situazione è pari euro 0 (zero), ma solo a condizione che:

a) abbiano nucleo familiare residente nel paese di origine

b) presentino le certificazioni di cui all'art. 4.3 dell'Appendice al bando di concorso.

D: Quali sono le modalità di partecipazione al concorso?

R: Gli studenti che intendono presentare la domanda di partecipazione al concorso dovranno collegarsi al sito dell'Adisu e accedere all'"Area servizi".

Per l'accesso al modulo-domanda online è necessario autenticarsi attraverso la procedura di "Accreditamento" per il rilascio delle credenziali di accesso. Solo dopo aver concluso suddetta procedura sarà possibile accedere al modulo-domanda effettuando la "Login".

Coloro i quali hanno già effettuato la procedura di accreditamento possono accedere direttamente al modulo-domanda online effettuando la "Login".

Per maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione al concorso leggere con attenzione le istruzioni alla compilazione pubblicate su questo sito.

D: Cosa bisogna fare per effettuare il login al primo accesso?

R: Per effettuare il primo accesso alla domanda online è necessario collegarsi al sito dell'Adisu, accedere all'"Area servizi", selezionare "login", inserire correttamente il proprio codice fiscale, la password indicata in

fase di accreditamento e il codice utente ricevuto via email all'indirizzo indicato in fase di accreditamento, rispettando i caratteri maiuscolo e minuscolo. Se non si visualizza l'email di notifica dell'Adisu, controllare la cartella "Spam" della propria casella di posta.

D: Cosa bisogna fare nel caso in cui non si riesca a recuperare la password di accesso?

R: Prima di richiedere il recupero password verificare che l'indirizzo email inserito nella pagina di accesso sia lo stesso indicato in fase di accreditamento. I candidati che hanno partecipato a più bandi e, quindi, sono in possesso di più password, devono utilizzare l'ultima password rilasciata dal sistema e l'ultima email con cui si sono registrati.

Se ancora non si riesce a recuperare la password di accesso, bisogna accedere all'"Area Servizi" e seguire la seguente procedura:

- Selezionare "Modifica/recupera password";
- inserire il proprio codice fiscale e indirizzo email indicato in fase di accreditamento;
- arriverà una mail con il link per il recupero password.

D: Cosa bisogna fare nel caso in cui non si riesca a recuperare il codice utente?

R: Se non si riesce a recuperare il codice utente, bisogna accedere all'"Area Servizi" e seguire la seguente procedura:

- Selezionare "Modifica/recupera password";
- inserire il proprio codice fiscale e indirizzo email indicato in fase di accreditamento;
- arriverà una mail con il link per il recupero password;
- cliccare sul link indicato e si aprirà una pagina in cui sarà possibile visualizzare il codice utente e sarà obbligatorio cambiare la password.

D: Una volta compilato il modulo-domanda occorre stamparlo e inviarlo all'Adisu?

R: No, la domanda di partecipazione al concorso è acquisita esclusivamente online.

Occorre inviare all'Adisu i documenti relativi alle informazioni richieste nel modulo-domanda online?

Il modulo-domanda online è compilato sottoforma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Pertanto, la maggior parte delle informazioni sono autocertificate dai candidati, indicando solo i dati utili ai fini del reperimento dei documenti, senza l'obbligo di allegarli. Fanno eccezione le informazioni di cui all'art. 5.1.3 dell'Appendice al bando di concorso, che devono essere sia autocertificate che documentate, mediante l'invio di documenti all'Adisu entro il 11/09/2016:

1. Candidato proveniente da Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo;
2. Candidato in condizione di disabilità

D: E' possibile modificare la domanda online una volta confermata?

R: Sì, è possibile modificare i dati anche se la domanda è già stata "confermata", purchè la modifica avvenga entro il termine del 11/09/2017. A tal fine i candidati devono:

- effettuare la Login;
- selezionare la voce "Borsa di studio";
- cliccare su "Domanda online";
- se la domanda è confermata appare un messaggio che chiede se si vuole accedere in "visualizzazione" o in "modifica";
- se si seleziona la modalità "visualizzazione" è possibile riaccedere alla domanda in "sola lettura";
- se si seleziona la modalità "modifica" al candidato viene chiesto il codice utente per poter riaprire la domanda;
- inserendo il codice utente e proseguendo, la domanda viene riaperta ed è possibile apportare modifiche.

D: In quali casi l'importo della borsa di studio viene incrementato?

R: L'ammontare della borsa è incrementato in due casi:

- nel caso in cui lo studente vincitore della borsa di studio abbia una condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66% e rientri in una delle categorie di cui alle Leggi n. 118/1971, n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 l'importo stabilito all'articolo 6.1 viene incrementato del 100%;
- nel caso in cui l'assegnatario consegua il diploma di laurea e di laurea specialistica/magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici (cd. "premio laurea") l'importo stabilito all'articolo 6.1 viene incrementato del 50%;

D: In quali casi l'importo della borsa di studio viene diminuito?

R: L'ammontare della borsa è ridotto nei seguenti casi:

- nel caso in cui l'assegnatario sia iscritto all'"*ulteriore semestre*" (artt. 8.9.1 e 8.9.2) l'importo stabilito all'articolo 6.1 viene ridotto del 50%;
- nel caso in cui l'assegnatario iscritto ad un primo anno non consegua n. 20 crediti entro il 10/08/2017 ma entro il 30/11/2017 (art. 3.1) l'importo stabilito all'articolo 6.1 viene ridotto del 50%;
- nel caso in cui l'assegnatario sia debitore nei confronti dell'azienda di somme eventualmente dovute a qualsiasi titolo (revoche, servizio ristorazione, servizio alloggio, ecc.) l'importo stabilito all'articolo 6.1 viene ridotto del debito corrispondente.

D: Quali sono le condizioni per avere diritto all'incremento del 50% della borsa di studio, il cosiddetto "Premio di Laurea"?

R: Le condizioni sono:

- a. conseguire il diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici;
- b. risultare assegnatari della borsa di studio.

D: Chi ha già fruito del "Premio di Laurea" durante il corso di laurea triennale, può fruirne nuovamente durante il corso di laurea specialistica/magistrale?

R: Sì, poiché si tratta di due corsi di studio differenti, il primo di "tipo A" e il secondo di "tipo B", come da art. 1.2.1 del bando di concorso.

D: Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, si ha diritto al premio di laurea anche al termine del Corso di Laurea specialistica?

R: Sì, trattandosi di un diverso corso di studi

D: Come si distingue se uno studente è "in sede", "fuori sede" o "pendolare"?

R: A seconda del luogo in cui risiede rispetto alla sede del corso frequentato, il candidato è considerato "in sede", "pendolare" o "fuori sede". Per "sede del corso" si intende il Comune in cui il corso è svolto nella sua interezza e non limitatamente ad alcune lezioni.

È definito "*in sede*" il candidato che frequenta un corso la cui sede è ubicata nel proprio Comune di residenza o nei Comuni con esso immediatamente confinanti. I candidati iscritti ad un corso telematico sono collocati tra gli studenti "*in sede*", qualunque sia il loro luogo di residenza.

Il candidato è considerato "*pendolare*" se risiede in un Comune non immediatamente confinante con quello in cui è ubicata la sede del proprio corso.

Il candidato è considerato "*fuori sede*" al verificarsi congiuntamente delle tre seguenti condizioni:

- a. frequenza di un corso di studi tenuto ad almeno 30 (trenta) chilometri di distanza dal proprio Comune di residenza o che, a prescindere dalla distanza chilometrica, risiede in una delle isole del Golfo di Napoli;
- b. alloggio nel Comune sede del corso o in località con esso confinante a titolo oneroso comprovato da un contratto di locazione ad uso abitativo della durata di almeno 10 mesi (dieci) nel periodo 01/10/2017 – 30/09/2018, regolarmente registrato;
- c. domicilio, di cui al punto b), eletto per almeno mesi 10 (dieci) nel periodo 01/10/2017 – 30/09/2018.

D: Se non si è in condizione di documentare la posizione di "fuori-sede", qual è lo status che si consegue?

R: Quello di studente "in sede" o "pendolare" a seconda della residenza.

D: Si può partecipare al concorso senza avere ancora stipulato un contratto di locazione?

R: Sì. Nel caso in cui il candidato, alla data di scadenza del bando, non sia ancora in possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo deve indicare nel modulo-domanda online di partecipazione al concorso che si impegnerà a stipularne uno e ad inserire i relativi estremi di registrazione entro e non oltre i termini delle rettifiche di cui all'art. 8.3 del bando; a costoro è attribuito lo status di "fuori sede con riserva" fino a quando gli stessi non abbiano regolarizzato la propria posizione, autocertificando i dati del contratto.

D: Chi possiede un contratto di locazione dello scorso anno, che si rinnova successivamente alla data di scadenza del concorso ma non ricopre i 10 mesi nell'a.a. 2017/2018, otterrà comunque l'integrazione da Fuori Sede?

R: Ai candidati in possesso di un contratto che venga a termine successivamente alla data di scadenza del concorso ed il cui periodo di validità non ricopra i 10 mesi nel periodo 01/10/2017 – 30/09/2018, è attribuito

lo status di “fuori sede con riserva” fino a quando gli stessi non abbiano regolarizzato la propria posizione, autocertificando il nuovo contratto oppure la proroga di quello scaduto, entro e non oltre il 30/07/2018, in modo da coprire l'intero periodo di dieci mesi.

D: Come vengono compilate le graduatorie del concorso?

R: L'esito del concorso è definito attraverso la compilazione dei seguenti tre tipi di graduatorie, in ordine cronologico:

- Graduatorie Provvisorie;
- Graduatorie Definitive;
- Graduatorie Assestate.

Ognuna delle predette Graduatorie è redatta secondo i criteri fissati agli artt. 8.2, 8.4 e 8.5 del bando e distinta in:

- graduatoria unica riservata ai candidati iscritti per la prima volta al primo anno;
- graduatorie riservate ai candidati iscritti ad anni successivi al primo.

D: Come si determina la posizione in graduatoria?

R: Ogni tipo di graduatoria (provvisoria, definitiva, assestate) relativa agli studenti iscritti per la prima volta al **primo anno** comprende gli studenti di tutti i corsi di laurea triennale, di laurea a ciclo unico, di laurea specialistica/magistrale e di scuole di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (esclusi quelli di area medica ex D.Lgs. n. 368/1999) o di corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998) ed è ordinata in modo crescente unicamente sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui all'art. 4. In caso di parità dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), la precedenza è data al candidato più giovane di età.

Per ogni tipo di graduatoria (provvisoria, definitiva, assestate) gli studenti iscritti ad **anni successivi** al primo anno di corsi di “tipo A” e di “tipo B” sono suddivisi in tante graduatorie, compilate raggruppando i candidati per anno di prima immatricolazione, calcolato secondo quanto riportato al precedente art. 1.2.1, e per corso di laurea. In ognuno di questi raggruppamenti (detti anche “aggregazioni”) i candidati sono collocati in ordine di **indice di merito (IM)** decrescente e di numero crescente di **bonus** assegnato, come da art. 8.8 del bando di concorso.

I candidati iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di “tipo C” (v. art. 2.1 del Bando) sono collocati nella propria graduatoria di riferimento in ordine di ISEE crescente.

D: Che cosa sono le graduatorie provvisorie?

R: Le graduatorie provvisorie sono la prima tipologia di graduatorie ad essere elaborate e definiscono unicamente la posizione giuridica dei candidati, cioè il possesso o meno dei requisiti previsti dal bando. Pertanto, in esse i candidati sono: non idonei, idonei o idonei con status di idoneità condizionata (sospesi).

D: Che cosa sono le graduatorie definitive?

R: Le graduatorie definitive sono la seconda tipologia di graduatorie ad essere elaborate e definiscono non solo la posizione giuridica dei candidati – cioè il possesso o meno dei requisiti previsti dal bando – ma anche la loro posizione economica, cioè l'assegnazione o meno di una borsa di studio, nei limiti delle risorse disponibili. Pertanto, in esse i candidati sono: non idonei, idonei assegnatari, idonei non assegnatari, idonei assegnatari con status di idoneità condizionata (sospesi), idonei non assegnatari con status di idoneità condizionata (sospesi).

D: Che cosa sono le graduatorie assestate?

R: Le graduatorie assestate sono la terza tipologia di graduatorie ad essere elaborate e, oltre a definire la posizione giuridica ed economica dei candidati – cioè il possesso o meno dei requisiti previsti dal bando e l'assegnazione o meno di una borsa di studio, nei limiti delle risorse disponibili – risolvono i casi di sospensione derivanti dallo status di idoneità condizionata. Pertanto, in esse i candidati sono: non idonei, idonei assegnatari, idonei non assegnatari.

D: Che differenza c'è tra la prima e la seconda graduatoria assestate degli iscritti al primo anno?

R: La valutazione dei candidati iscritti ad un primo anno è differente da quella dei candidati iscritti ad anni successivi per via del fatto che:

- a) la loro posizione in graduatoria è determinata esclusivamente dal reddito;

b) sono sottoposti alla verifica successiva del merito universitario, dovendo conseguire almeno 20 CFU entro il 10 agosto o entro il 30 novembre dell'anno successivo all'immatricolazione.

Pertanto, nella prima graduatoria assestata gli iscritti ad un primo anno sono collocati unicamente sulla base del reddito, mentre nella seconda graduatoria assestata vengono esclusi coloro che, essendo idonei nella prima in base al reddito non hanno tuttavia conseguito almeno 20 CFU entro il 30 novembre dell'anno successivo all'immatricolazione.

D: Sono un candidato iscritto ad un primo anno. Come mai nella graduatoria assestata risulso idoneo ma nella mia scheda personale non compaiono i crediti maturati per conseguire la borsa?

R: Gli iscritti ad un primo anno sono collocati in graduatoria unicamente sulla base del reddito, per cui non vengono indicati i riferimenti del merito (CFU, media, ecc.). Il completamento della verifica della sua idoneità avverrà con la seconda graduatoria assestata, dalla quale verranno esclusi coloro che, essendo idonei nella prima in base al reddito, non hanno tuttavia conseguito almeno 20 CFU entro il 30 novembre dell'anno successivo all'immatricolazione.

D: Un candidato iscritto ad un primo anno e idoneo assegnatario nella prima graduatoria assestata può perdere la borsa di studio nella seconda graduatoria assestata? Viceversa, un candidato iscritto ad un primo anno e idoneo non assegnatario nella prima graduatoria assestata può ottenere la borsa di studio nella seconda graduatoria assestata?

R: I candidati iscritti ad un primo anno e idonei assegnatari nella prima graduatoria assestata possono perdere la borsa di studio nella seconda graduatoria assestata se non avranno conseguito almeno 20 CFU entro il 30 novembre dell'anno successivo all'immatricolazione. Essi possono altresì perdere il 50% della borsa di studio se non avranno conseguito almeno 20 CFU entro il 10 agosto dell'anno successivo all'immatricolazione. Viceversa, i candidati iscritti ad un primo anno e idonei non assegnatari nella prima graduatoria assestata possono ottenere il 100% o il 50% della borsa di studio per scorrimento nella seconda graduatoria assestata, se in posizione utile alla distribuzione delle risorse disponibili e se avranno conseguito almeno 20 CFU entro, rispettivamente, il 10 agosto o il 30 novembre dell'anno successivo all'immatricolazione.

D: Dove e quando vengono pubblicate le graduatorie del concorso?

R: Tutte le graduatorie sono pubblicate esclusivamente sul sito internet dell'Adisu.

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate entro il 30 ottobre 2017.

Le graduatorie definitive sono pubblicate entro il 31 dicembre 2017.

Le prime graduatorie assestate degli iscritti al primo anno e agli anni successivi al primo sono pubblicate al termine delle operazioni di verifica per la rimozione delle diverse ipotesi di Idoneità condizionata o di eventuali variazioni relative ai requisiti di merito accertate con l'Ateneo in fase successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

La seconda graduatoria assestata degli iscritti al primo anno è compilata al termine delle operazioni di verifica del conseguimento dei 20 crediti entro il 30/11/2018 da parte dei soli candidati iscritti al primo anno di un corso di laurea, come da articolo 3.1 del bando.

D: E' possibile ricorrere avverso le graduatorie?

R: Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie i candidati possono inoltrare richiesta di rettifica dei dati di reddito o di merito, come previsto all'art. 8.3 del bando di concorso.

Avverso le graduatorie definitive e le graduatorie assestate si può ricorrere al TAR Campania entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione delle stesse, come da art. 8.6 del bando di concorso.

Ai sensi degli artt. 10, comma 1, lettera b), della L. n. 241/1990, resta ferma per il candidato la possibilità, in alternativa al ricorso al TAR, di proporre, prima dello scadere del termine di 60 gg., istanza in autotutela all'Azienda, indicando le ragioni per le quali il candidato contesta il suo status o la sua posizione all'interno delle graduatorie. La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l'accoglimento dell'istanza stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l'atto ritenuto viziato.

D: Quali benefici vengono riconosciuti a chi risulta idoneo assegnatario della borsa di studio?

R: I candidati che risultano idonei assegnatari della borsa hanno diritto:

a) l'assegnazione di una somma in denaro, nei limiti indicati al precedente art. 6, con le detrazioni ivi previste in relazione a quanto specificato ai successivi punti e) e f);

b) l'assegnazione di un contributo per mobilità internazionale, se richiesto (art. 11);

- c) il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati, ai sensi dell'art. 5, comma 20 L. n. 537/1993 (art. 8.13);
- d) il rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale introdotta dalla L. n. 549/1995 (art. 8.13). L'A.DI.S.U. comunicherà alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio l'elenco di coloro che avranno ottenuto il rimborso della tassa regionale;
- e) l'assegnazione di servizi abitativi, che saranno erogati ai soli studenti fuori sede utilmente collocati in graduatoria, secondo le modalità riportate nell'Appendice al bando di concorso;
- f) l'accesso al servizio ristorazione, secondo la tariffazione di cui all'art. 10 e secondo le modalità riportate nell'Appendice al bando di concorso.

D: Quali benefici vengono riconosciuti a chi risulta idoneo non assegnatario della borsa di studio?

R: I candidati che risultano idonei non assegnatari della borsa hanno diritto:

- a) il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati, ai sensi dell'art. 5, comma 20 L. n. 537/1993 (art. 8.13);
- b) il rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale introdotta dalla L. n. 549/1995 (art. 8.13). L'A.DI.S.U. comunicherà alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio l'elenco di coloro che avranno ottenuto il rimborso della tassa regionale;
- c) l'accesso ai servizi alloggio ed ai servizi di ristorazione, secondo le modalità riportate nell'Appendice al bando di concorso.

D: Come si ottiene il rimborso delle tasse universitarie?

R: I candidati idonei, sia assegnatari che non assegnatari, riceveranno tale rimborso direttamente da parte dell'Università, dopo che l'Adisu avrà provveduto alla comunicazione dei nominativi degli aventi diritto all'Università. I candidati iscritti ad anni successivi al primo ai quali è stato attribuito lo status di "*Idoneità condizionata*" (vedi art. 8.2 e 8.4), nonché gli studenti del primo anno non ancora in possesso del requisito minimo di merito, sono tenuti al pagamento della seconda rata delle tasse universitarie.

D: Secondo quali tempi l'Adisu trasmette i nominativi all'Università degli aventi diritto al rimborso delle tasse universitarie?

R: Le comunicazioni avvengono dopo l'approvazione delle graduatorie definitive per i seguenti candidati:

- a) idonei iscritti ad anni successivi al primo e che non si trovano in stato di sospensione;
- b) idonei iscritti ad un primo anno e in condizione di disabilità
- c) dottorandi e specializzandi.

Le comunicazioni avvengono dopo l'approvazione delle prime graduatorie assestate per i seguenti candidati:

- a) iscritti ad anni successivi al primo per i quali l'idoneità condizionata è stata risolta con la definitiva idoneità al concorso.
- b) idonei iscritti ad un primo anno e in condizione di disabilità
- c) dottorandi e specializzandi.

Le comunicazioni avvengono dopo l'approvazione della seconda graduatoria assestate per i seguenti candidati:

- a) idonei iscritti ad un primo anno non in condizione di disabilità.

D: Come si ottiene il rimborso della tassa regionale?

R: I candidati idonei, sia assegnatari che non assegnatari, riceveranno tale rimborso da parte dell'Adisu al momento dell'emissione del saldo della borsa di studio, senza che sia necessario alcun atto di iniziativa personale. Agli studenti iscritti al primo anno, invece, la tassa regionale sarà rimborsata solo dopo la verifica dell'avvenuto conseguimento del requisito minimo di merito entro il 10 agosto 2018 (ex art. 6, comma 1, del DPCM 9 aprile 2001) o entro il 30 novembre 2018.

D: Cos'è l'idoneità condizionata?

R: E' lo status di quei candidati che potrebbero avere tutti i requisiti per esser considerati idonei, ma per almeno uno di essi è necessaria un'ulteriore verifica; per essi, pertanto, non è ancora possibile dichiarare né l'idoneità, né l'esclusione dal concorso.

Le diverse tipologie di idoneità condizionata sono elencate agli artt. 8.2 e 8.4 del bando di concorso.

I candidati in idoneità condizionata sono presenti nelle graduatorie provvisorie e definitive, non nelle graduatorie assestate.

D: Cosa comporta lo status di idoneità condizionata?

R: Per i candidati che si trovano in status di idoneità condizionata (art. 8.2 e 8.4 del bando di concorso) è previsto il blocco della corresponsione della borsa di studio, se assegnatari, fino alla rimozione delle condizioni di sospensione.

Essi altresì corrispondono la retta per l'eventuale posto alloggio e la tariffa massima per il servizio ristorazione fino al momento della rimozione della suddetta condizione.

D: E' possibile essere inseriti contemporaneamente nella graduatoria degli iscritti per la prima volta al primo anno e nelle graduatorie riservate ai candidati iscritti ad anni successivi al primo?

R: Sì, è possibile nei casi disciplinati dall'art. 8.9 del bando di concorso, relativamente ai seguenti candidati:

a. candidati che hanno la facoltà di rinviare fino al 31/03/2018 l'iscrizione all'a.a. 2017/2018, in quanto potrebbero iscriversi alternativamente ad "ulteriore semestre" di laurea triennale (di "tipo A") oppure al primo anno di laurea specialistica/magistrale (di "tipo B");

b. candidati che hanno la facoltà di rinviare fino al 31/03/2018 l'iscrizione all'a.a. 2017/2018, in quanto potrebbero iscriversi alternativamente ad "ulteriore semestre" di laurea specialistica/magistrale e laurea a ciclo unico (di "tipo B") oppure al primo anno di un corso di "tipo C".

D: Con quali tempi vengono erogate le borse di studio?

R: I pagamenti avvengono compatibilmente con la disponibilità di cassa dell'Azienda.

In presenza di cassa non sufficiente al pagamento di tutte le quote di borsa assegnate, comprensive di incrementi, di tutti i rimborsi di tassa regionale spettanti e di tutti i contributi per mobilità internazionale assegnati si dà priorità nell'ordine:

a) all'acconto del 50% della borsa di studio ai candidati non in status di idoneità condizionata o in qualsiasi altro tipo di sospensione previsto dal bando;

b) al saldo del 50% della borsa di studio ai candidati non in status di idoneità condizionata o in qualsiasi altro tipo di sospensione previsto dal presente bando, unitamente al rimborso della tassa regionale di cui all'art. 8.13, al netto di eventuali trattenute di somme di cui il candidato è debitore per i servizi eventualmente fruiti (es. servizio ristorazione, servizio alloggio) oppure per morosità pregresse, nonché al netto di eventuali rimborsi per i servizi eventualmente fruiti (es. servizio ristorazione, servizio alloggio);

c) al rimborso della tassa regionale di cui all'art. 8.13 ai candidati idonei non assegnatari di borsa di studio non in status di idoneità condizionata o in qualsiasi altro tipo di sospensione previsto dal presente bando;

d) al premio laurea di cui all'art. 6.2 e al contributo per mobilità internazionale di cui all'art. 11, ad avvenuto accertamento del possesso dei requisiti presso l'Ateneo a chiusura della sessione straordinaria dell'a.a. 2017/2018.

Per i candidati che si trovano in status di idoneità condizionata (art. 8.2 e 8.4) è previsto il blocco della corresponsione di ogni somma, fino alla rimozione delle condizioni di sospensione.

E' possibile fruire di anticipi di quote delle borse di studio prima della graduatoria definitiva?

No, in quanto solo con l'approvazione delle graduatorie definitive si conosce lo stato di assegnatario o meno di borsa di studio.

D: In che modo vengono erogati gli importi della borsa di studio, il rimborso della tassa regionale ed eventuali altri contributi in denaro?

R: Gli importi vengono accreditati direttamente su c/c bancario o postale indicato dal candidato in sede di domanda di borsa di studio.

Non sono consentiti pagamenti in contanti per quietanza diretta.

Le comunicazioni relative al pagamento di tali somme sono pubblicate sul sito, a mezzo email e comunicate attraverso il fascicolo elettronico di ciascun interessato.

D: E' obbligatorio comunicare il codice IBAN?

R: La comunicazione del codice IBAN non è obbligatoria per partecipare al concorso, ma è condizione necessaria per ottenere il pagamento della borsa di studio e il rimborso della tassa regionale per i candidati idonei. In mancanza di comunicazione il pagamento delle somme è sospeso fino a regolarizzazione.

D: E' possibile trasmettere il codice IBAN a mezzo fax e/o via e-mail?

R: No. I candidati sono obbligati a trasmettere l'IBAN utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità online, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Azienda (Servizi online), effettuando la login con le credenziali ottenute in fase di accreditamento e cliccando alla voce "comunicazione IBAN".

D: Per l'accredito della borsa di studio possono essere utilizzati la carta Postepay e il libretto di risparmio postale?

R: No, nessuno dei due: la carta Postepay non ha codice IBAN, mentre il libretto di risparmio postale, pur avendo associato un codice IBAN, non può ricevere bonifici.

D: E' possibile utilizzare il conto corrente di un familiare per ricevere la borsa di studio?

R: No. Il conto deve essere necessariamente intestato o co-intestato allo studente. In caso contrario la transazione non andrà a buon fine e le somme saranno restituite all'Azienda.

D: Il codice IBAN comunicato per la partecipazione al concorso 2016/2017 sarà valido anche per eventuali accrediti di somme riferite ad anni precedenti?

R: Sì, il codice IBAN inserito per il concorso 2017/2018 sarà utilizzato anche per pagamento delle somme degli anni precedenti.

D: Quali requisiti bisogna avere per avere diritto al contributo integrativo per Mobilità internazionale?

R: Ai fini del riconoscimento del contributo integrativo per mobilità internazionale devono verificarsi le seguenti condizioni:

- a) il candidato deve risultare idoneo assegnatario di borsa di studio nelle graduatorie definitive di cui all'art. 8.4 del bando di concorso;
- b) il periodo di studio e/o di tirocinio deve avere un riconoscimento accademico di almeno 6 CFU a trimestre nell'ambito del proprio corso di studi (vedi bando art. 11).
- c) il candidato non deve aver fruito dello stesso contributo durante il proprio corso di studi;
- d) il soggiorno all'estero deve essere di durata non superiore a 10 mesi.

D: A quanto ammonta il contributo integrativo per Mobilità internazionale?

R: Per l'anno in corso il contributo mensile è fissato complessivamente in € 500,00. L'Adisu eroga la differenza tra questa somma e il contributo assegnato dall'Università per la borsa per mobilità, in modo che il contributo complessivo tra Università e Adisu sia pari ad € 500,00. Il suddetto contributo viene poi maggiorato di € 100,00 per il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno verso un Paese europeo e di € 500,00 per il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno verso un Paese extraeuropeo.

D: Chi ha già fruito del contributo per mobilità internazionale durante il corso di laurea triennale, può fruirne nuovamente durante il corso di laurea specialistica/magistrale?

R: Sì, poiché si tratta di due corsi di studio differenti, il primo di "tipo A" e il secondo di "tipo B", come da art. 1.2.1 del bando di concorso.

D: Chi fruisce del contributo integrativo per Mobilità internazionale è considerato "fuori sede" per il tempo di permanenza all'estero?

R: No. I requisiti per essere considerato "fuori sede" sono quelli indicati all'art. 7.1 del Bando.

D: Quali sono le conseguenze in caso di autocertificazione falsa o mendace?

R: Lo studente che a seguito dell'accertamento non avrebbe potuto fruire (superamento limite ISEE e/o ISPE) o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione (variazione fascia) sarà tenuto a pagare, una sanzione amministrativa che va da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro (ex art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in virtù della modifica apportata dall'art. 16, comma 5, del D.L. n. 5 del 2012 convertito con modifiche dalla L. 4 aprile 2012, n. 35).

Fermo restando la sanzione di cui sopra, nel solo caso in cui lo studente, a seguito della verifica non si trovi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali per poter accedere alla fruizione dei benefici goduti (superamento limite ISEE e/o ISPE), egli sarà soggetto ad un'ulteriore sanzione consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita (ex art.10 del D.Lgs. n. 68/2012) nonché alla perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi.

In tutti i casi di accertamento di dichiarazione non veritiera, l'Azienda provvederà a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria (ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), così da verificare l'eventuale sussistenza di reati.

D: E' prevista la rateizzazione delle somme soggette a revoca?

R: Il rimborso delle somme non spettanti da parte dei candidati dovrà avvenire nei modi e nei termini che saranno indicati dall'Azienda mediante apposite comunicazioni, tenendo presente che gli studenti sono tenuti al pagamento degli interessi legali, a far data dalla percezione delle singole somme se la restituzione consegue una falsa dichiarazione, a far data dalla domanda dell'Amministrazione negli altri casi (revoca per merito).



Entro i termini previsti per il rimborso della somma dovuta è possibile richiedere la rateizzazione che, in ogni caso, non può superare i 100 mesi, con rata minima di 35,00 euro.

Il numero massimo di rate consentito varia in relazione all'importo da restituire.

Il mancato pagamento di due rate consecutive fa perdere il beneficio alla rateazione e l'importo dovuto, meno quanto già versato, dovrà essere di norma immediatamente pagato in un'unica soluzione.

In caso di mancato pagamento nei predetti termini l'Amministrazione procederà al recupero giudiziale anche a mezzo Società concessionaria della riscossione (ex art. 27 L. n. 698/1981) oltre eventuali oneri giudiziali.

In caso di condanna da parte dell'Autorità giudiziaria, lo studente potrà richiedere di restituire le somme liquidate dal Giudice, comprensive dei relativi interessi, in massimo 24 mesi, con rata minima di € 35,00.

D: Quali sono i motivi di esclusione dal concorso?

R: I motivi di esclusione sono indicati all'art. 14 del Bando di concorso.

D: Quali sono i casi di decadenza e revoca della borsa di studio?

R: I casi di decadenza e revoca sono indicati all'art. 15 del Bando di concorso.

D: Cosa comporta la revoca del beneficio?

R: La decadenza e la revoca comportano la perdita della borsa di studio e dei benefici connessi, come da artt. 8.11 e 8.12 del bando di concorso e, pertanto:

- a. la restituzione della somma in denaro della borsa di studio, se già percepita;
- b. la corresponsione delle rette di permanenza nelle residenze universitarie, se precedentemente concessa a titolo gratuito;
- c. la corresponsione della tariffa massima per il servizio ristorazione fruito;
- d. la restituzione del contributo per mobilità internazionale, se già percepito;
- e. la restituzione delle tasse universitarie e dei contributi dovuti, se già rimborsati;
- f. la restituzione della tassa regionale, se già rimborsata.